

AGEVOLAZIONI

Tax credit riqualificazione alberghi: online l'elenco dei beneficiari

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo ha pubblicato il [Decreto 05.07.2019](#) di approvazione dell'[elenco delle imprese ammesse](#) al **tax credit riqualificazione 2019** per le spese sostenute nel 2018 dalle strutture ricettive. Le risorse sono state assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Gli stanziamenti destinati al *tax credit* riqualificazione, per l'anno 2019, ammontano a 116.700.000 euro: sono state **accolte 1975 domande** presentate da imprese che svolgono **attività alberghiera o agrituristica**.

Si ricorda che l'[articolo 10 D.L. 83/2014](#) prevede l'attribuzione di un **credito d'imposta**, destinato alle imprese alberghiere e agli agritourismi, esistenti alla data del **1° gennaio 2012**, riconosciuto nella **misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018**, relative ad interventi che abbiano **finalità di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione, a condizione che abbiano anche finalità di incremento dell'efficienza energetica o di riqualificazione antisismica, ovvero**, ferma restando tale ultima condizione, **per le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo**. Il beneficiario, inoltre, non può cedere a terzi, o destinare a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

Nello specifico, tra gli interventi agevolati rientrano ([D.M. n. 598 del 20.12.2017](#)):

1. gli interventi di **manutenzione straordinaria** di cui all'[articolo 3, comma 1, lett. b\), D.P.R. 380/2001](#), e successive modificazioni, vale a dire ad esempio, opere e modifiche necessarie per **rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici** o interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, **purché non sia modificata la volumetria complessiva** degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso;
2. gli interventi di **restauro e risanamento conservativo**, di cui all'[articolo 3, comma 1, lett. c\), D.P.R. 380/2001](#), e successive modificazioni, ossia interventi edilizi rivolti a **conservare l'organismo edilizio** e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il **mutamento delle destinazioni d'uso** purché con tali elementi compatibili;
3. gli interventi di **ristrutturazione edilizia** di cui all'[articolo 3, comma 1, lett. d\), D.P.R. 380/2001](#), e successive modificazioni, ossia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, etc.);

4. gli interventi di **eliminazione delle barriere architettoniche** come, ad esempio, quelli volti ad **eliminare gli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità** di chiunque ed in particolare di coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita;
5. gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica** come, ad esempio, quelli volti a conseguire un **indice di prestazione energetica** per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'**allegato I del decreto 16.02.2016 del Mise**;
6. gli interventi destinati all'**adozione di misure antisismiche** (messa in sicurezza statica);
7. **l'acquisto di mobili e componenti d'arredo** destinati esclusivamente alle strutture ricettive in argomento (ad esempio, sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione).

Il credito d'imposta deve essere fruito in **due quote annuali** di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, fino ad un **massimo di 200.000 euro** nel biennio di riferimento; il beneficio rientra nel limite degli aiuti *de minimis*, di cui al [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) della Commissione europea del 18 dicembre 2013. Il **bonus fiscale è alternativo e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, **con altre agevolazioni della stessa natura (articolo 3, comma 3, D.M. n. 598 del 20.12.2017)**; lo stesso non concorre alla formazione del reddito e ai fini Irap.

L'**effettività del sostenimento** delle spese deve risultare da **apposita attestazione** rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un **revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali**, o da un **professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal **responsabile del centro di assistenza fiscale**.

Si ricorda, infine, che il *tax credit* deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso (**modello Redditi 2019** – periodo d'imposta 2018, nel quadro RU con il **codice credito A6**) ed è **utilizzabile in compensazione F24**, utilizzando il **codice tributo 6850**.

Il modello F24 deve essere presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Seminario di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE OPERATIVO: LE DIECI DOMANDE ALLE QUALI RISPONDERE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI AZIENDALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)